



Acquisizione, tramite procedura in ASP, di servizi “Microsoft Unified Support”, essenziali all’operatività degli Uffici dell’AgID, che non è possibile acquisire nell’ambito dell’adesione alla Convenzione Consip “Microsoft Enterprise Agreement 8” Lotto 1 - ID 2615, ai sensi dell’art. 50, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023.

Disciplinare per il perfezionamento della procedura in ASP

INDICE

Art.1.CONTESTO TECNICO, OBIETTIVI ATTESI. OGGETTO, IMPORTO, DURATA, CONTENUTI DELL’AFFIDAMENTO.....	2
Art.2.PIATTAFORMA DI ACQUISTO. DOCUMENTAZIONE AI FINI DEL PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA. COMUNICAZIONI. CHIARIMENTI. ACCESSO AGLI ATTI	2
2.1. ESPD (European Single Procurement Document)	3
2.2. Soccorso Istruttorio	4
2.3. Garanzia definitiva	5
2.4 Adempimenti connessi alla stipula del contratto.	6
Art 3 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	6
Art.4.PENALI E RISOLUZIONE	7
Art.5.ATTESTAZIONE/CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI. TERMINI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO.....	7
Art.6.OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ	7
Art.7.RISERVATEZZA	7
Art.8.INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	8
Art.9.OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	8
Art.10.CODICE DI COMPORTAMENTO/PATTO DI INTEGRITÀ.....	9
Art.11. FORO COMPETENTE.....	9



Ad integrazione di quanto disposto sulla piattaforma di procurement della Consip per le procedure in ASP (Application service Provider) con Pin, si precisa e conviene quanto segue. Il presente documento, debitamente sottoscritto digitalmente per accettazione, anche ai sensi dell'art. 1341 c.c. per le clausole indicate in calce, va restituito alla stazione appaltante sia su piattaforma di procurement Consip che alla PEC: protocollo@pec.agid.gov.it, all'attenzione del Responsabile Unico del Progetto (RUP) e Direttore dell'esecuzione (DE) e all'Ufficio Contabilità, Finanza e Funzionamento.

Art.1.CONTESTO TECNICO, OBIETTIVI ATTESI. OGGETTO, IMPORTO, DURATA, CONTENUTI DELL'AFFIDAMENTO

1.L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) sostiene, tra i propri obiettivi, la diffusione dell'innovazione digitale per contribuire allo sviluppo economico, culturale e sociale del Paese; collabora, inoltre, con le istituzioni e gli organismi europei promuovendo la diffusione dei progetti strategici per la digitalizzazione della PA. AgID è il soggetto istituzionale che ha il compito di coordinare, insieme ai soggetti aggregatori (PAC e PAL), il processo di attuazione del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2024-2026.

2.L'Agenzia per l'Italia Digitale, al fine di garantire la continuità del tenant Microsoft-AgID e la fornitura delle licenze e servizi Microsoft, essenziali all'operatività degli Uffici interni, si avvale, come soluzione di Content Services Platform (CSP), della suite Office 365 in cloud, utilizzata anche per l'amministrazione del dominio e dell'Active Directory, acquisite dalla Telecom Italia S.p.a. di Milano (Mi), Partita IVA 00488410010, aderendo alla Convenzione Consip, "Microsoft Enterprise Agreement 6" (Lotto 1 - ID 2187 CIG master 8335254532), tramite appositi ordinativi e, in linea con il contesto vigente, che impone di verificare in primis la fattibilità e convenienza di ricorrere a strumenti quadro della Consip, ha avviato quanto occorre per garantirsi le licenze MS essenziali per l'operatività degli Uffici dell'AgID, tramite adesione alla Convenzione Consip "Microsoft Enterprise Agreement 8" Lotto 1 - ID 2615 (CIG master: 97431204F9).

3.Parallelamente l'AgID ha anche la necessità di acquisire, tramite piattaforma ASP, per dodici mesi, per l'importo di Euro 52.000,00 IVA esclusa, pari a Euro 63.440,00 IVA inclusa, i servizi "Microsoft Unified Support" che non è possibile acquistare tramite la citata adesione a Convenzione, meglio dettagliati nell'allegato allo schema di contratto e che sono essenziali per affiancare e supportare l'utente nella risoluzione dei problemi fornendo un supporto proattivo per la risoluzione immediata delle criticità rilevate, meglio dettagliati in allegato e comprensivi:

- del servizio previsto nel pacchetto base, per garantire la continuità operativa e la gestione tempestiva dei problemi tecnici ed il supporto reattivo per la risoluzione dei problemi su prodotti o tecnologie Microsoft presenti nei sistemi informativi;
- del servizio previsto nel pacchetto di supporto proattivo con lo scopo di individuare gli eventuali punti di criticità e la definizione delle strategie di ottimizzazione.

Ciò, ai sensi dell'art. 50, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, ricorrendo, per ragioni di economicità ed efficienza alla Microsoft che ha l'esclusiva per la fornitura dei servizi Microsoft Unified Support.

4.Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con l'importo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche concordate.

5.Il Fornitore si obbliga, per tutta la durata del contratto, ad intervenire per ripristinare il corretto funzionamento tempestivamente, dalla comunicazione dell'Ente con cui si notificano i malfunzionamenti riscontrati.

6.Il Fornitore dovrà garantire per tutta la durata del servizio il necessario supporto per tutti gli aspetti operativi e svolgere le attività nel rispetto delle indicazioni e direttive del RUP.

Art.2.PIATTAFORMA DI ACQUISTO. DOCUMENTAZIONE AI FINI DEL PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA. COMUNICAZIONI. CHIARIMENTI. ACCESSO AGLI ATTI

1.Per l'affidamento l'AgID procede tramite la piattaforma Consip, che l'OE si impegna a conoscere osservandone le relative regole.

2.Eventuali richieste di chiarimento e comunicazioni verranno svolte tramite le funzionalità della piattaforma.

3.Ove necessario sarà garantito l'accesso agli atti nel rispetto degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 36/2023.

4.La documentazione per il perfezionamento dell'affidamento in ASP include:

- il presente Disciplinare per il perfezionamento dell'affidamento e le fasi di esecuzione;



- il modello di Patto di integrità;
 - il modello di dichiarazione di conto corrente dedicato;
 - il modello per l'autodichiarazione del fornitore in ottemperanza all'art. 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 (c.d. antipantouflage);
 - il file xml dell'ESPD (European Single Procurement Document) generato dalla piattaforma.
5. Il prestatore dovrà compilare e caricare sulla piattaforma Consip:
- l'ESPD (European Single Procurement Document);
 - il Patto di integrità, secondo il template allegato, compilato e firmato da parte del legale rappresentante o da persona munita dei poteri di firma;
 - il modello di dichiarazione di conto corrente dedicato, compilato e firmato, (ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 va inviata una dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente bancario/i, dedicato/i anche non in via esclusiva alla presente procedura); generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, fermo l'obbligo dell'OE di comunicare al RUP/all'AgID entro e non oltre 7 (sette) giorni, qualsivoglia variazione relativa ai richiamati dati;
 - il modello per l'autodichiarazione del fornitore in ottemperanza all'art. 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 (c.d. antipantouflage), compilato e firmato da parte del legale rappresentante o da persona munita dei poteri di firma;
 - l'offerta economica, dettagliata sulla base delle esigenze dell'Agenzia, entro l'importo massimo spendibile;
 - eventuale documentazione amministrativa di propria iniziativa;
 - la cauzione, resa nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. n. 36/2023, a garanzia delle obbligazioni assunte.
2. Ai fini dei controlli previsti dalla normativa vigente e propedeutici alla stipula, l'OE autorizza l'accesso al FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico) da parte della stazione appaltante o dell'ente concedente interessato, con le funzionalità messe a disposizione dal sistema.
3. Ove ci fossero malfunzionamenti sulla piattaforma, la medesima documentazione potrà essere spedita anche alla PEC: protocollo@pec.agid.gov.it all'attenzione del RUP e all'Ufficio Contabilità, Finanza e Funzionamento.
4. Nel firmare per accettazione il presente Disciplinare si raccomanda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli indicati (art. 1 Contesto Tecnico, Obiettivi Attesi. Oggetto, importo, durata, contenuti dell'affidamento; art. 4 Penali e risoluzione; art. 5 Attestazione/certificati di regolare esecuzione dei servizi. Termini e modalità di fatturazione e pagamento; art. 11 Foro competente), apponendo apposita firma digitale.

2.1. ESPD (European Single Procurement Document)

1. L'operatore economico, in linea con le disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 e con le indicazioni che è possibile rinvenire al link <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it>, dovrà presentare il file xml dell'ESPD (European Single Procurement Document) successivamente verificabile, firmato dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia autentica della procura speciale), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, che attesta:

- a) di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 94, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) comma 2, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), comma 4, comma 5 lettere a), b), c), d), e), f) e comma 6, del Codice (compilare, in ogni sua parte, la Parte III "Motivi di esclusione" dell'ESPD);
- Si rappresenta che la dichiarazione sull'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 94, comma 1 e comma 2, del Codice, dovrà essere riferita per tutti i soggetti (in carica e cessati) che rivestono le cariche di cui all'art. 94, comma 3, del Codice. Si precisa che, nell'ESPD, parte II "Informazioni sull'operatore economico", Sezione B, tale dichiarazione dovrà essere riferita ai seguenti soggetti, ed in particolare:
- al titolare e al direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
 - ai soci e al direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
 - ai soci accomandatari e al direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
 - se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
 - ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi



compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;

- ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza (tra questi rientrano i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori e gli institori ex art. 2203 cc), di direzione o di controllo;
 - al direttore tecnico;
 - al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (si precisa in proposito che, nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni prescritte dall'art. 94, del Codice, devono essere riferite per entrambi i suddetti soci);
- ai soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e comunque fino alla presentazione dell'offerta;
 - in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94, commi 1, 2 e 5, del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente affidamento.
- b) l'iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore, con espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese il concorrente è iscritto, degli estremi d'iscrizione (numero e data), della forma giuridica e dell'attività per la quale il concorrente è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento (compilando l'ESPD);
- c) l'assenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della Stazione appaltante (AgID).
2. Nel caso in cui nell'ESPD siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui all'art. 94, commi 1 e 5 del Codice, sulla base delle indicazioni eventualmente rese nelle Linee guida dell'ANAC) o siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione appaltante (AgID) ogni opportuna valutazione.
3. L'operatore economico in linea con le disposizioni del D.lgs. n. 36/2023, dovrà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, dichiarare:
- a) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 94 del Codice;
 - b) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 94, comma 5, lett. c-bis), c- ter) e c- quater) del Codice (in caso affermativo, descrivere la situazione concreta);
 - c) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice;
 - d) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta; remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- 1) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - 2) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta.

2.2. Soccorso Istruttorio

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, dell'ESPD e delle restanti dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, ove presenti, potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101, del Codice.



2. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
3. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
4. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
 - a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
 - b) l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità dell'ESPD e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
 - c) la mancata presentazione di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - d) la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura ai sensi dell'art.68, comma 2 del Codice) sono sanabili.
5. Ai fini della sanatoria, si assegnerà al concorrente un termine di 10 (dieci) giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
6. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

2.3. Garanzia definitiva

1. Ai fini della stipula della trattativa diretta su Acquisti in rete PA, il fornitore dovrà prestare, una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.lgs. 36/2023, da rilasciare con le modalità indicate nel codice.
2. La garanzia deve contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima -anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Amministrazione contraente.
3. Deve essere munita, in deroga all'art. 1945 del codice civile, della clausola "a prima richiesta" con espressa rinuncia, altresì, alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile.
4. Al fine di fruire del beneficio della riduzione previsto dall'art. 106, comma 8 del D.lgs. n. 36/2023, il Fornitore deve produrre, anche in copia conforme all'originale, mediante idonea dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, la certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000; ovvero rientrare in tutte le altre ipotesi indicate nel codice dei contratti.
5. Si precisa che:
 - in caso di partecipazione in R.T.I. e/o Consorzio ordinario di cui all'art. 65, comma 2, lett. e) del D.lgs. 36/2023, il Fornitore può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste;
 - in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 65, comma 2, del D.lgs. 36/2023, il Fornitore può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se il Consorzio è in possesso della predetta certificazione.



6. Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'affidatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta. In caso di inadempimento al reintegro, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

7. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina l'impossibilità di stipulare e la decadenza dall'affidamento. La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dell'appalto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso.

8. Si ricorda che la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, D.lgs. 36/2023.

2.4 Adempimenti connessi alla stipula del contratto.

1. A seguito dell'affidamento sulla piattaforma elettronica, si richiede, di far pervenire all'indirizzo PEC: protocollo@pec.agid.gov.it, all'attenzione del RUP e del Direttore dell'esecuzione e all'Ufficio Contabilità, Finanza e Funzionamento entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi la prova del pagamento dell'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto secondo l'articolo 1, comma 1, dell'allegato I.4 al d.lgs. n. 36/2023. I contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione attraverso il Mercato Elettronico della PA scontano l'imposta di bollo, in linea anche con la risoluzione n. 37/E del 28 giugno 2023 dell'Agenzia delle Entrate.

2. Le modalità di versamento utilizzabili per assolvere l'imposta di bollo sui contratti pubblici, così come rideterminata nel valore, in funzione delle fasce di importo del contratto, dalla tabella A dell'articolo 3 del citato Allegato I.4, prevedendo l'utilizzo del diffuso sistema di pagamento F24. Tale strumento è idoneo a consentire, da un lato, il versamento in via telematica attraverso gli appositi servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, dalle banche e dagli altri prestatori di servizio di pagamento e, dall'altro, mediante utilizzo dello specifico modello "F24 ELIDE", ad assicurare la possibilità di un'univoca associazione del versamento stesso con il contratto soggetto ad imposta, mediante la valorizzazione del campo elementi identificativi (con l'indicazione del CIG o di altro identificativo univoco).

2. Il RUP principalmente e nel rispetto delle norme vigenti:

- cura il corretto e razionale svolgimento della procedura sulla piattaforma di procurement, curando il coordinamento e controllo anche sulla documentazione da inviare tramite piattaforma (e coordinandosi con il punto ordinante e i servizi competenti) adottando decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;
- verifica, ove lo ritenga necessario anche con il supporto degli uffici competenti, il possesso dei requisiti previsti dal Codice e dalle altre disposizioni vigenti in capo all'aggiudicatario e il costante mantenimento dei requisiti e adempimenti essenziali al rispetto della normativa in tema di GDPR e sicurezza informatica;
- richiede al punto ordinante di procedere attraverso le funzionalità della piattaforma di procurement alla definizione della procedura di acquisto in ASP (se vi sono urgenze di avvio del servizio, anche una volta avviate le verifiche di cui al precedente punto);
- comunica al Prestatore e agli Uffici competenti, anche ai fini degli adempimenti legati alla normativa in materia di trasparenza e avvio della fase di gestione, controllo, esecuzione, pagamento dei servizi resi in forza del contratto, la data di avvio delle attività;
- rilascia l'Attestazione di regolare esecuzione (ARE)/il certificato di pagamento, entro i termini previsti e lo invia all'OE e all'ufficio competente, ai fini dell'autorizzazione alla fatturazione e per il pagamento, previa ricezione della fattura, coerente con l'ARE.

Art 3 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice. L'infrazione alla presente clausola comporta la risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia definitiva, senza precludere il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.

**Art.4.PENALI E RISOLUZIONE**

1. In caso di ritardo rispetto ai termini indicati dal RUP e in caso di inadempimento nell'erogazione dei servizi richiesti per assicurare tutti i servizi previsti dal contratto, per ogni difetto contestato formalmente, anche via mail, il RUP, si applicheranno le penali, le modalità di contestazione e i meccanismi, anche di risoluzione e reazione agli inadempimenti effettivamente accertati, previsti dall'art. 4 dello schema di contratto.

Art.5.ATTESTAZIONE/CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI. TERMINI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO.

1. Il servizio e quanto richiesto al Prestatore entro i termini indicati, saranno oggetto di verifica di conformità e funzionalità da parte del RUP. L'importo sarà liquidato in una unica soluzione solo a seguito dell'attestazione di regolare esecuzione del RUP e previa verifica di conformità positiva dell'attivazione dei servizi oggetto della presente procedura. All'avvio del contratto il RUP e il fornitore concorderanno con apposito verbale, le date di inizio effettivo dei servizi e la cadenza della fatturazione dei servizi.

2. Il pagamento dell'importo è in ogni caso subordinato alla stipula del contratto e sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura. La fattura potrà essere emessa solo successivamente all'attestazione di regolare esecuzione del RUP. La fattura pervenuta prima dell'attestazione di regolare esecuzione è passibile di rifiuto da parte dell'AgID.

3. Il Prestatore dovrà produrre esclusivamente fatture elettroniche, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, così come integrato dal Decreto del 24 agosto 2020, n. 132 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, inerente il *"Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche. (20G00148) (GU n.262 del 22-10-2020)"*.

4. Si applica quanto disposto dall'art. 5 del contratto.

Art.6.OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

1. Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. e ii., *"Piano straordinario contro le mafie"*. Pertanto lo stesso deve comunicare all'Agenzia gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati; la comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

2. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

3. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

4. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Art.7.RISERVATEZZA

Il Fornitore si impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

**Art.8.INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Con il presente articolo, si informa il personale dell'OE in merito al trattamento dei dati personali durante la fase procedurale e, durante la successiva fase di vigenza contrattuale. L'OE, in persona del proprio legale rappresentante, si impegna a fornire tale informativa al personale di cui saranno trattati i dati personali.

2. Qualora, ai fini della valutazione delle competenze, l'OE ritenga di inoltrare il curriculum vitae di propri dipendenti o collaboratori, tali curricula dovranno essere corredati della dichiarazione del sottoscrittore di autorizzazione al trattamento dei dati personali a sensi della normativa vigente e per le finalità di cui alla presente procedura.

3. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, si informa come segue:

- *Titolare del trattamento dei dati personali:* Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), corrente in Roma, via Liszt n. 21, PEC: protocollo@pec.agid.gov.it.
- *Contatti del Responsabile della protezione dei dati personali:* Roma, via Liszt n. 21, e-mail: responsabileprotezionedati@agid.gov.it.
- *Autorità di controllo:* Garante per la protezione dei dati personali: <https://www.garanteprivacy.it>.
- *Categorie e fonti dei dati personali:* i dati personali acquisiti da AgID ineriscono unicamente informazioni anagrafiche e di contatto di persone fisiche che ricoprono cariche all'interno della società che partecipa alla procedura e che, eventualmente, risulterà affidataria del servizio o di referenti da questi nominati. Oltre a tali dati, possono essere trattati altresì dati personali di tipo giudiziario, all'unico fine di verificare la veridicità di quanto asserito dall'interessato ai fini del perfezionamento del vincolo contrattuale.
- *Finalità e base giuridica del trattamento dei dati:* i dati personali sono trattati per consentire la partecipazione alla procedura di affidamento e, successivamente, per gestire il conseguente vincolo contrattuale. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il mancato conferimento non consentirà l'utile partecipazione alla procedura di affidamento. La base giuridica del trattamento è individuata nell'esecuzione di misure precontrattuali e, successivamente, contrattuali nonché nell'adempimento degli obblighi legali posti in capo ad AgID.
- *Categorie di destinatari dei dati:*
AgID tratterà autonomamente i dati personali mediante il proprio personale incaricato e i propri fornitori di servizi tecnici e/o telematici e attraverso la piattaforma Consip.
I destinatari dei dati personali, qualora richiesto dalla normativa vigente, sono nominati responsabili del trattamento. AgID non trasferisce i dati personali a Paesi terzi né a organizzazioni internazionali.
- *Periodo di conservazione dei dati personali:*
 - a) fase di definizione e procedura di affidamento: i dati personali sono conservati sino al termine della procedura di affidamento e, in seguito, per il periodo previsto dalla normativa vigente;
 - b) fase successiva all'affidamento: i dati personali sono conservati sino al termine del periodo di vigenza contrattuale e, successivamente, per il periodo previsto dalla normativa vigente.
- *Diritti degli interessati:* gli interessati hanno il diritto di ottenere da AgID l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, il diritto di opporsi allo stesso e la portabilità dei propri dati personali, laddove ne ricorrano i presupposti. Le richieste vanno rivolte ad AgID, anche mediante il responsabile della protezione dei dati personali ai contatti sopra indicati. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, è diritto degli interessati proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. AgID garantisce che non è prevista alcuna forma di processo decisionale automatizzato che comporti effetti giuridici sull'interessato.

Art.9.OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. AgID informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 21 del 30 gennaio 2015 (aggiornata con la DT DG 26 del 31 gennaio 2024) quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 del D.lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 1, c. 44 della L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione", che integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013.



2. Le norme contenute nel Codice si applicano, per quanto compatibili, ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'Agenzia.

3. Tutti i fornitori, quali soggetti terzi sono tenuti nei rapporti con AgID, ad uniformare la loro condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nel Codice di Comportamento, tenendo presente che la violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto di AgID di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

Art.10.CODICE DI COMPORTAMENTO/PATTO DI INTEGRITÀ

1. Il Fornitore dovrà attenersi al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165), come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in particolare dall'art. 2, co.3, alla cui stregua le PP.AA estendono gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento anche nei confronti di imprese fornitrici di beni e servizi.

2. Nel caso di violazione degli obblighi derivante dal citato codice e sue ss.mm.ii, AgID potrà procedere alla risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale. Il Fornitore affidatario dei servizi accetta inoltre sin d'ora quanto disposto nel PNA ANAC vigente e dai seguenti Piani e Determinazioni: il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024 – 2026, adottato con la DT DG n. 28/2024 del 31 gennaio 2024; la DT DG n. 26/2024 del 31 gennaio 2024 di "Aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2024-2026. Il fornitore ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti sul sito dell'Agenzia.

3. Il Fornitore affidatario dei servizi si impegna a sottoscrivere e rispettare, infine, il Patto di integrità sottoposto da Consip e firmato in sede di abilitazione alla piattaforma di procurement, nonché il Patto di integrità AgID di cui al relativo allegato.

Art.11. FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie relative alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole contrattuali e del presente documento integrativo è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto
(per il Fornitore)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti:

Art.1 CONTESTO TECNICO, OBIETTIVI ATTESI. OGGETTO, IMPORTO, DURATA, CONTENUTI DELL'AFFIDAMENTO; Art.4 PENALI E RISOLUZIONE;

Art.5 ATTESTAZIONE/CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI. TERMINI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO;

Art.11 FORO COMPETENTE.

(per il Fornitore)